

ACCORDO INTEGRATIVO DI SECONDO LIVELLO DEL CCNL AREA ACCONCIATURA ED ESTETICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

tra le associazioni datoriali

- Lvh.apa – Confartigianato imprese, rappresentata dalla Presidente del Gruppo Cura del Corpo e Servizi Claudia Hillebrand, dalla Presidente della sezione mestiere estetiste Verena Gufler, dal Presidente della sezione mestiere acconciatori Urban Unterweger;
- CNA/SHV – ALTO ADIGE SÜDTIROL rappresentata dal Presidente di CNA Benessere e Sanità Sandro Stefanati, dalla Presidente di CNA Acconciatori Elena Barbierato, dalla Presidente di CNA Estetica Lisa Bonaldi

e le organizzazioni sindacali dei lavoratori

- FILCAMS CGIL -AGB, rappresentata dalla Segretaria Antonella Costanzo e da Sarah Spagnuolo
- FISASCAT SGBICISL, rappresentata dal Segretario Hansjörg Adami
- UILTuCS UIL TAAS, rappresentata dal Segretario Stefano Picchetti
- ASGB, rappresentata dal Segretario Alex Piras

visto

- Il CCNL Area Acconciatura e Benessere sottoscritto a Roma il 20 maggio 2024

Si conviene di stipulare un accordo integrativo di secondo livello per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Premessa

Il presente Contratto ha come obiettivo principale la regolamentazione delle condizioni di lavoro e delle relazioni sindacali nel settore della cura del corpo, integrando e migliorando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di primo livello.

Il settore della cura del corpo, rappresenta una componente essenziale per il benessere e la qualità della vita delle persone. Pertanto, è fondamentale garantire ai lavoratori di questo settore condizioni di lavoro adeguate, tutelando i loro diritti e promuovendo il loro sviluppo professionale. Le parti firmatarie riconoscono l'importanza della corretta applicazione del presente Contratto e della legalità nello svolgimento delle varie professioni, come elemento chiave per la crescita e la sostenibilità del settore.

Con questo Contratto, le parti intendono:

1. Promuovere la crescita e la competitività delle imprese del settore, sostenendo la qualità del servizio offerto.
2. Garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure per tutti i lavoratori, riconoscendo il valore del loro contributo professionale.
3. Favorire la formazione continua e l'aggiornamento professionale, indispensabili per mantenere elevati standard qualitativi.

4. Rafforzare le relazioni sindacali attraverso il dialogo e la collaborazione costruttiva, al fine di risolvere eventuali controversie in modo equo e tempestivo.
5. Migliorare l'immagine del settore della cura del corpo, rendendolo più attrattivo per i giovani e promuovendo una percezione positiva delle professioni in esso coinvolte.
6. Offrire condizioni di miglior favore rispetto al Contratto Collettivo Nazionale di primo livello, adattando le normative alle specificità territoriali e alle esigenze del mercato locale della provincia di Bolzano.
7. Lottare contro ogni forma di sfruttamento nel settore della cura del corpo, auspicando la corretta applicazione del contratto di lavoro e il rispetto delle condizioni di lavoro ottimali per tutti i lavoratori.

Le parti firmatarie riconoscono la necessità di adattare e innovare continuamente le pratiche lavorative e le condizioni contrattuali per rispondere alle evoluzioni del mercato e alle nuove esigenze dei consumatori. In tal modo, il presente Contratto rappresenta un impegno condiviso verso un settore della cura del corpo più sostenibile, inclusivo e prospero.

Articolo 1 – Elemento economico territoriale

In aggiunta a quanto previsto dal già citato CCNL viene previsto un elemento economico territoriale che sarà corrisposto in tre tranches a partire dalle mensilità di ottobre 2024, ottobre 2025 e ottobre 2026 il quale sarà suddiviso come di seguito:

Livello	Ottobre 2024	Ottobre 2025	Ottobre 2026	TOTALE
1	34,64 Euro	34,64 Euro	34,64 Euro	103,92 Euro
2	31,64 Euro	31,64 Euro	31,64 Euro	94,93 Euro
3	30,00 Euro	30,00 Euro	30,00 Euro	90,00 Euro
4	28,29 Euro	28,29 Euro	28,29 Euro	84,86 Euro

L'elemento economico territoriale potrà essere assorbito fino a concorrenza di eventuali altri trattamenti economici già corrisposti in aggiunta ai trattamenti minimi contrattuali a livello individuale, per i quali è stata concordata in forma scritta la loro assorbibilità.

L'elemento economico territoriale sarà corrisposto in misura percentualizzata alle lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale e, conformemente allo scaglione di appartenenza, anche agli apprendisti.

Articolo 2 – Previdenza complementare

Qualora un dipendente sia iscritto ad un fondo di previdenza complementare il quale prevede un contributo a carico del datore di lavoro e del dipendente e questo aumenti il proprio contributo a favore del fondo ad un importo pari o superiore al 2% della base di calcolo del TFR prevista dal contratto collettivo, il datore aumenterà il proprio contributo al 2% della stessa retribuzione.

Articolo 3 – Riconoscimento degli scatti aziendali per gli apprendisti

Quanto previsto dall' articolo 25 (apprendistato professionalizzante), punto 18 del citato CCNL viene esteso anche all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale c.d. apprendistato di tipo A con decorrenza dal 1° luglio 2024 e pertanto gli apprendisti di qualunque tipo anche con rapporto in corso, maturano gli scatti di anzianità che verranno erogati con le stesse

regole e modalità dei lavoratori qualificati, fermo restando il limite massimo previsto dalla contrattazione collettiva di primo livello. L'importo lordo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 6 euro.

Articolo 4 – Congedi per le donne vittime di violenza di genere

Rispetto al diritto di poter fruire di 3 mesi aggiuntivi di aspettativa previsto all' articolo 61 bis del CCNL di riferimento, le parti concordano che anche il terzo ed ultimo mese sia retribuito a carico del datore di lavoro al 30% della retribuzione tabellare.

Le parti concordano che il pagamento al 30% della retribuzione tabellare a carico del datore di lavoro del terzo mese cesserà qualora l'Ente Bilaterale Artigiano dell'Alto Adige preveda una prestazione analoga a proprio carico,

Il presente accordo entra in vigore a partire dal 01.07.2024 e avrà validità fino al 31.12.2026 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno sempre che non venga disdetto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza.

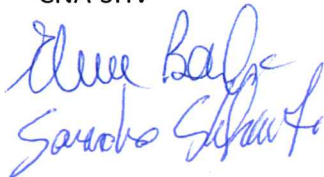
Il presente accordo continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Bolzano, 21.06.2024

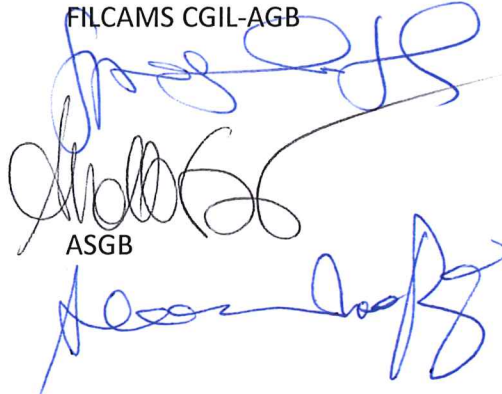
LVH.APA



CNA-SHV



FILCAMS CGIL-AGB



ASGB

FISASCAT SGBCISL



UILTUCS UIL-SGK